

**(N. 1968)**

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(SPADOLINI)**

**dal Ministro della Difesa**

**(LAGORIO)**

**e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

**(ZAMBERLETTI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**(ROGNONI)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(BARTOLOMEI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(ANDREATTA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1982**

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,  
recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromo-  
bili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento  
degli incendi

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge, presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, ha come obiettivo quello di potenziare le capacità operative dei servizi di protezione civile nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi, nel quadro degli impegni assunti a tale riguardo dal Governo dinanzi al Parlamento.

L'intensificarsi degli incendi su tutto il territorio nazionale, a causa della eccezionale ondata di caldo che ha recentemente colpito il nostro Paese e che continua a permanere su di esso, impone il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza allo scopo di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'impiego di numerosi aeromobili militari, che, a causa della mancanza dei fondi necessari e dell'impossibilità di ricorrere a procedure accelerate per ridare ad essi piena funzionalità, sono attualmente destinati a rimanere inutilizzati a terra. Il loro pronto impiego, invece, sarebbe tale da risolvere in larga misura le necessità connesse all'opera di prevenzione e di spegnimento dei vari tipi di incendio, quanto meno nei territori più esposti a tale evento.

Per far fronte a queste straordinarie urgenti esigenze si prevede, quindi, con la estensione delle apposite disposizioni già previste per la manutenzione da parte delle Forze Armate delle *roulottes* e degli altri mezzi della gestione commissariale per le zone terremotate, la possibilità di attivare procedure accelerate per effettuare le spese necessarie

a restituire efficienza operativa e l'opportuna manutenzione soprattutto agli elicotteri CH 47, che potrebbero essere subito efficacemente utilizzati negli interventi antincendi.

La possibilità di ricorrere ai medesimi strumenti amministrativi è prevista anche per il Ministro per la protezione civile in ordine a tutte le altre spese a tali fini occorrenti (art. 1).

Per fronteggiare gli oneri finanziari connessi all'attuazione del provvedimento, si è prevista la costituzione di un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alimentato con 20 miliardi atinti dal bilancio della Difesa e con altri 20 miliardi derivanti dai residui esistenti sul Fondo commissariale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 776 del 1980, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Questi ultimi 20 miliardi costituiscono, in sostanza, una anticipazione di parte dell'importo già destinato col disegno di legge numero 3140 della Camera dei deputati alla istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e ciò in considerazione dei motivi di urgenza che hanno ispirato l'adozione dell'unito decreto.

Con opportuni emendamenti si provvederà, poi, al necessario coordinamento finanziario dei due provvedimenti.

Il Ministro per la protezione civile provvede al trasferimento, dal Fondo ai Dicasteri competenti, degli stanziamenti occorrenti per le spese relative all'applicazione dell'unito decreto (art. 2).

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

*Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 luglio 1982.*

**Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al potenziamento delle capacità operative dei servizi di protezione civile nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, così come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche ai contratti ed alle altre spese in economia da effettuarsi in relazione alle esigenze connesse all'attività di concorso esplicate dalle Forze armate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi sul territorio nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai contratti ed alle spese in economia da effettuarsi in ordine alle attività di protezione civile svolte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale vi provvede con le modalità e i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Fondo per la protezione civile ».

Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 4071 dello stato di previsione del

Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti.

Nella prima attuazione del presente decreto il rendiconto della gestione è presentato entro il 31 dicembre 1982.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati.

Il Ministro per la protezione civile, nei casi di necessità ed urgenza, concorda con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ZAMBERLETTI — ROGNONI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA